



|                     |  |                       |
|---------------------|--|-----------------------|
| <b>DETERMINA N°</b> | <b>384 / ACOG / 2018</b>   | <b>DEL 23/05/2018</b> |
| <b>OGGETTO</b>      | <b>Regolamento Europeo Privacy UE/2016/679 - General Data Protection Regulation (GDPR). Avvio procedura su Mepa per affidamento servizio protezione dati personali - trattativa diretta, art.36, comma 2, lettera a) Dlgs 50/2016.</b>   |                       |
|                     | <b>IL DIRETTORE</b><br><b>Dell'Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga</b>  |                       |
| VISTA               | la Legge Quadro n° 394 del 6 dicembre 1991, e successive modifiche e integrazioni;   |                       |
| VISTO               | il D.P.R. del 5 giugno 1995, pubblicato sulla G.U. del 4 agosto 1995, istitutivo dell'Ente Parco;  |                       |
| VISTO               | il Decreto Legislativo n° 165/2001, e smi;   |                       |
| VISTO               | il Decreto Legislativo n° 50 del 18/04/2016;   |                       |
| VISTO               | lo Statuto dell'Ente Parco, adottato dal Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con Decreto 283 del 16 ottobre 2013;  |                       |
| VISTO               | il Decreto del Presidente della Repubblica n. 97 del 27 febbraio 2003, nonché i Regolamenti approvati dall'Ente in attuazione dello stesso DPR;  |                       |
| CONSIDERATO         | che il 25 maggio 2016 è entrato in vigore il Regolamento Europeo Privacy UE/2016/679 o GDPR (General Data Protection Regulation) che stabilisce le nuove norme in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché le norme relative alla libera circolazione di tali dati;  |                       |
| RILEVATO            | che il summenzionato Regolamento è direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri dell'Unione Europea ed entrerà in vigore il 25 maggio 2018;   |                       |
| CONSIDERATO         | che con il suddetto Regolamento impone alle Pubbliche Amministrazioni titolari del trattamento dei dati: <ul style="list-style-type: none"><li>• di dimostrare di avere adottato le misure tecniche ed organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche;</li><li>• di adottare trattamenti conformi ai principi e alle disposizioni del Regolamento, prevedendo, altresì, l'obbligo del titolare o del responsabile del trattamento della tenuta di apposito registro;</li><li>• di svolgere attività di trattamento, compresa la descrizione circa l'efficacia delle misure di sicurezza adottate;</li><li>• di adottare un registro da tenersi in forma scritta - o anche in formato elettronico, che deve contenere una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e organizzative e che su richiesta, il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento sono tenuti a mettere il registro a disposizione dell'autorità di controllo;</li></ul> |                       |
| TENUTO CONTO        | che il Regolamento Europeo Privacy UE/2016/679 ha: <ul style="list-style-type: none"><li>• reintrodotta l'obbligatorietà della redazione del documento programmatico sulla sicurezza (DPS), obbligo previsto dal D.Lgs. 196/2003 e abrogato dal Decreto Legge n. 5 del 9 febbraio 2012, convertito dalla legge n. 35 del 4 aprile 2012;</li><li>• disciplinato la nuova figura del "Data Protection Officer" (DPO), responsabile della protezione dei dati personali che le pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo di nominare al proprio interno e deve sempre essere "coinvolto in tutte le questioni riguardanti la protezione dei dati personali";</li></ul>  |                       |

- rafforzato i poteri delle Autorità Garanti nazionali ed inasprito le sanzioni amministrative a carico di imprese e pubbliche amministrazioni;

#### DATO ATTO

che la nuova normativa europea fa carico alle Pubbliche Amministrazioni di non limitarsi alla semplice osservanza di un mero adempimento formale in materia di privacy, conservazione e sicurezza dei dati personali, ma attua un profondo mutamento culturale con un rilevante impatto organizzativo da parte dell'Ente nell'ottica di adeguare le norme di protezione dei dati ai cambiamenti determinati dalla continua evoluzione delle tecnologie (cloud computing, digitalizzazione, social media, cooperazione applicativa, interconnessione di banche dati, pubblicazione automatizzata di dati on line) nelle amministrazioni pubbliche;

#### RITENUTO

pertanto, necessario realizzare un "modello organizzativo" da implementare in base ad una preliminare analisi dei rischi e ad un'autovalutazione finalizzata all'adozione delle migliori strategie volte a presidiare i trattamenti di dati effettuati, abbandonando l'approccio meramente formale del D.Lgs. 196/2003, limitato alla mera adozione di una lista "minima" di misure di sicurezza, realizzando, piuttosto, un sistema organizzativo caratterizzato da un'attenzione multidisciplinare alle specificità della struttura e della tipologia di trattamento, sia dal punto di vista della sicurezza informatica e in conformità agli obblighi legali, sia in considerazione del modello di archiviazione e gestione dei dati trattati. Tutto questo prevedendo, al contempo, non solo l'introduzione di nuove figure soggettive e professionali che dovranno presidiare i processi organizzativi interni per garantire un corretto trattamento dei dati personali, tra cui la figura del Responsabile della Protezione dei dati personali (DPO), ma altresì l'adozione di nuove misure tecniche ed organizzative volte a garantire l'integrità e la riservatezza dei dati, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento, la disponibilità e l'accesso dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico, nonché la verifica e la valutazione dell'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento;

#### RAVVISATA

la necessità di ottemperare agli obblighi imposti dal Regolamento Europeo Privacy UE/2016/679 o GDPR (General Data Protection Regulation) che stabilisce le nuove norme in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché le norme relative alla libera circolazione di tali dati;

#### CONSIDERATO

necessario, al fine di dare attuazione agli obblighi di cui sopra, approntare un servizio che preveda:

1. Attività finalizzate a garantire la conformità alla normativa applicabile in materia di Protezione dei Dati Personali in base a quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 (RGPD) e dai Provvedimenti del Garante per la Protezione dei Dati Personali:
2. Sopralluoghi presso le Sedi dell'Ente, in quanto titolare del trattamento al fine di individuare, per ogni attività di trattamento:
  - Banche dati utilizzate
  - Natura dei dati
  - Tipologia
  - Finalità
  - Base giuridica
  - Modalità di trattamento (Con o senza strumenti elettronici, videosorveglianza, sistemi di autenticazione, etc.)
  - Luogo in cui avviene il trattamento e in cui sono conservati i dati — Soggetti autorizzati al trattamento
  - Destinatari dei dati
  - Soggetti a cui i dati si riferiscono (interessati)
  - Misure di sicurezza adottate
  - Eventuale trasmissione di dati personali verso un Paese terzo/organizzazione internazionale;
3. Analisi dei rischi che incombono sui dati con riferimento a:
  - Protezione delle aree e locali

- Protezione dei dati con strumenti non automatizzati
  - Protezione dei dati con strumenti automatizzati
  - Protezione trasmissione dei dati
  - Comportamento degli operatori;
4. Individuazione ed implementazione delle misure tecniche ed organizzative adeguate per garantire ed essere in grado dimostrare che il trattamento è effettuato conformemente al RGPD;
  5. Riesame costante ed aggiornamento delle misure di sicurezza adottate;
  6. Definizione dell'organigramma privacy attraverso:
    - l'individuazione dei soggetti - interni ed esterni - autorizzati a trattare i dati in nome e per conto del Titolare del trattamento;
    - la nomina delle predette figure conformemente alle disposizioni del RGPD con relativo obbligo di riservatezza;
    - l'istruzione delle persone preposte al trattamento dei dati personali;
  7. Redazione del Disciplinare interno per il corretto utilizzo degli strumenti informatici, della posta elettronica e della navigazione Internet da parte dei Soggetti preposti al trattamento dei dati personali (ex Provvedimento del Garante del 13/3/2007);
  8. Elaborazione di procedure specifiche relative al manutentore informatico e all'amministratore di sistema conformemente a quanto disposto dal Garante con il Provvedimento del 27 novembre 2008;
  9. Verifica della sussistenza dei presupposti di Contitolarità del trattamento con altri soggetti, provvedendo alla predisposizione dell'accordo secondo quanto disciplinato dall'art 26 del RGPD;
  10. Predisposizione di policies e regolamenti interni atti a garantire il rispetto delle disposizioni del RGPD e la tutela del proprio patrimonio informativo;
  11. Elaborazione di idonee Informative ai sensi dell'Art. 13 del RGPD per ogni tipologia di soggetto interessato (clienti, fornitori, dipendenti, utenti del sito internet, etc.) ;
  12. Verifica delle condizioni per il consenso di cui all'Art.7 del RGPD;
  13. Verifica costante della sussistenza dei principi applicabili al trattamento secondo i requisiti richiesti dagli artt. 5 e 6 del RGPD;
  14. Definizione dei criteri di conservazione dei dati personali e verifica che essi non siano trattati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti e successivamente trattati, salvo diversa disposizione di legge;
  15. Definizione di procedure atte a garantire e facilitare l'esercizio dei diritti dell'Interessato e ridurre i tempi di risposta (riscontro);
  16. Predisposizione e tenuta del registro delle attività di trattamento secondo quanto disposto dall'Art 30 del RGPD;
  17. Effettuazione della Valutazione Di Impatto sui dati (DPIA) per i trattamenti che presentano un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone;
  18. In caso di violazione dei dati personali che presentino un elevato rischio per le libertà ed i diritti delle persone fisiche, adozione di ulteriori misure di sicurezza e notifica dell'evento dannoso all'autorità di controllo ed agli Interessati (Data Breach Notification);
  19. Adozione delle disposizioni dei Provvedimenti del Garante della protezione dei dati personali in quanto applicabili;
  20. Redazione del Manuale Operativo per la protezione dei dati personali atto a garantire e dimostrare la conformità normativa;
  21. Assunzione dell'incarico di Responsabile della Protezione dei Dati Personali, con i seguenti compiti e funzioni di cui all'Art 39 del RGPD:
    - a) informare e fornire consulenza al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dal RGPD, nonché da altre disposizioni nazionali o dell'Unione relative alla protezione dei dati;
    - b) sorvegliare l'osservanza del RGPD, di altre disposizioni nazionali o dell'Unione relative alla protezione dei dati nonché delle politiche del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento in materia di protezione dei dati personali, compresi l'attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo;
    - c) fornire un parere in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell'articolo 35 del RGPD;

- d) cooperare con il Garante per la protezione dei dati personali;
- e) fungere da punto di contatto con il Garante per la protezione dei dati personali per questioni connesse al trattamento, tra cui la consultazione preventiva di cui all'articolo 36, ed effettuare, se del caso, consultazioni relativamente a qualunque altra questione;
- f) Revisione, aggiornamento ed integrazione della documentazione rilasciata e delle procedure di sicurezza implementate a seguito di variazioni organizzative o normative;
- g) Assistenza Telefonica e via email.

|             |   |
|-------------|---|
| RITENUTO    | quindi necessario individuare un soggetto dotato di adeguata preparazione professionale per svolgere tale servizio;   |
| PRESO ATTO  | che in base ad un indagine di mercato effettuata sulla tipologia del servizio oggetto dell'affidamento, questo comporterebbe una spesa inferiore a €40.000,00;  |
| VISTO       | <p>il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture", di seguito denominato D.lgs 50/2016 e, in particolare:</p> <p>articolo 30, sui principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni su forniture e servizi sotto la soglia comunitaria;</p> <p>articolo 35 sulle soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli appalti;</p> <p>articolo 36 sui contratti sotto soglia;</p> <p>articolo 32 sulle fasi delle procedure di affidamento;</p> <p>articolo 33 sui controlli sugli atti delle procedure di affidamento;</p> <p>articolo 95 sui criteri di aggiudicazione;</p> <p>articolo 80 sui motivi di esclusione;</p> <p>articolo 29 sui principi in materia di trasparenza;</p> |
| RICHIAMATA  | la determinazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n. 3 del 5 marzo 2008, la quale - con riferimento all'articolo 7 del D.lgs. 626/1994, come modificato dall'articolo 3 della legge 3 agosto 2007 n. 123, e successivamente riprodotto nel citato articolo 26 comma 3 del D. Lgs. 81/2008 – ha escluso la necessità di predisporre il DUVRI e la conseguente stima dei costi della sicurezza relativi a rischi da interferenze, per i servizi natura intellettuale, anche se effettuati presso la stazione appaltante;   |
| CONSIDERATO | che in tema di qualificazione della stazione appaltante non è ancora vigente il sistema di qualificazione, previsto dall'articolo 38 del d.lgs 50/2016; nel caso di specie, trattandosi di affidamento di importo inferiore ai 40.000 euro, trova applicazione quanto prevede l'articolo 37, comma 1, del d.lgs 50/2016, ai sensi del quale <i>"Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza"</i> ;  |
| VISTA       | la legge n. 94/2012 che obbliga le PP.AA. a ricorrere al MEPA (mercato elettronico) per gli affidamenti di servizi e forniture sotto la soglia comunitaria;   |
| RICHIAMATA  | l'indagine effettuata sulla piattaforma CONSIP e in particolare sulle iniziative attive del MEPA, in relazione ai beni oggetto del presente affidamento;  |
| CONSIDERATO | che l'art. 36, comma 2 lettera "a" del codice degli Appalti prevede che l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a euro 40.000,00 possa avvenire tramite affidamento diretto, adeguatamente motivato;   |

- CONSIDERATO che l'affidamento e l'esecuzione dei lavori, servizi e forniture secondo le procedure semplificate di cui al citato art. 36, postulano il rispetto dei principi di economicità , efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, nonché del principio di rotazione e devono assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese;
- PRESO ATTO che in data 06/08/2016 nell'ambito del MEPA è stata istituita la possibilità di utilizzare una nuova procedura per eseguire l'affidamento, oltre all'ordine diretto ed alla Richiesta di offerta, denominata "Trattativa diretta";
- CONSIDERATO che la trattativa diretta si configura come una modalità di negoziazione, semplificata rispetto alla tradizionale RDO, rivolta ad un unico operatore economico, in quanto, non dovendo garantire pluralità di partecipazione, non ne presenta le tipiche caratteristiche, tra cui le richieste formali come per esempio l'indicazione del criterio di aggiudicazione, l'invito ai fornitori, la gestione delle buste di offerta, le fasi di aggiudicazione;
- PRESO ATTO che la "Trattativa Diretta" viene indirizzata ad un unico fornitore e risponde a due fattispecie normative: Affidamento Diretto, con procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2, lettera A Dlgs n. 50/2016, Procedura negoziata senza previa comunicazione del bando, con un solo operatore economico, ai sensi dell'art. 63 – Dlgs. n. 50/2016;
- PRESO ATTO che la modalità di acquisto tramite "Trattativa Diretta" riduce la tempistica permettendo procedure più immediate nell'acquisto della fornitura o del servizio;
- CONSIDERATO che dato l'importo esiguo del servizio oggetto dell'affidamento si ritiene necessario procedere con una trattativa diretta per non dilatare inutilmente la durata del procedimento di selezione del contraente;
- TENUTO CONTO che nell'ambito della ricerca effettuata sul Mepa risulta che la Ditta Steel Informatica di Teramo risulta accreditata nella categoria merceologica di riferimento del servizio da affidare "Servizi Information & Communication Technology- servizi di System Management – monitoraggio e gestione GDPR-Resp;
- VISTO il nuovo codice identificativo di gara **CIG: Z2F23B0CCB**;
- VISTO il Bilancio di Previsione per l'anno 2018 e nello specifico per le uscite correnti, il capitolo 4340 del Bilancio che presenta la sufficiente disponibilità;

## DETERMINA

- di avviare la trattativa diretta con la ditta Steel Informatica di Teramo sul MEPA per la fornitura di quanto riportato sopra riportato;
- di individuare quale RUP il Dott. Pier Francesco Galgani;
- di nominare la Dott.ssa Mariella De Santis punto istruttore sul MEPA della presente procedura;
- di fissare € 5000,00 oltre Iva quale base d'asta;
- di pubblicare il presente atto sul sito web dell'Ente [www.gransassolagapark.it](http://www.gransassolagapark.it) nella sezione Albo Pretorio.
- di rinviare a successivi atti, gli adempimenti conseguenti;

DI ATTESTARE la regolarità amministrativa della presente Determina;

|                                     |                                      |                                  |
|-------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|
| L'ESTENSORE                         | IL RESPONSABILE DEL<br>PROCEDIMENTO  | IL RESPONSABILE DI AREA          |
| <i>F.to(Pier Francesco Galgani)</i> | <i>F.to (Pier Francesco Galgani)</i> | <i>F.to (Avv. Elsa Olivieri)</i> |
| .....                               | .....                                | .....                            |

*IL DIRETTORE F.F.*

*F.to (Avv. Elsa Olivieri)*

Parte riservata all'Ufficio Contabilità

### VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Data del visto contabile 24/05/2018

Il Responsabile F.to Franco Volpe



| Data | N. Impegno/Accertam.to | Capitolo di Bilancio | Importo |
|------|------------------------|----------------------|---------|
|      |                        |                      |         |